

Statuto del Consiglio per gli affari economici della parrocchia

Folium Diò cesanum 2016, 435-438

I. Natura e finalità

- Art. 1 Il Consiglio per gli affari economici della parrocchia (CPAE) viene istituito in ogni parrocchia in conformità al can. 537 CIC ed è l'organismo nel quale si esprime la collaborazione responsabile dei laici nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.
Il CPAE deve essere distinto dal CPP e opera nel proprio settore in armonia con le direttive della diocesi e con le leggi del diritto canonico e civile.
- Art. 2 Compito del CPAE è assistere il parroco nell'amministrazione dei beni della parrocchia (can. 1280 CIC) e provvedere affinché, tramite una oculata amministrazione, questi beni assolvano il loro compito istituzionale e cioè il compimento regolare del culto divino, l'assicurazione di un dignitoso sostentamento del clero e delle altre persone a diretto servizio della Chiesa, l'esercizio delle opere di apostolato e di carità (cfr. can. 1254 § 2 CIC).

II. Composizione

- Art. 3 Il CPAE è composto dal parroco che lo presiede quale legale rappresentante della parrocchia in conformità al can. 532 CIC e da altri membri in numero minimo di due e massimo di sei, di cui la metà designati dal CPP e l'altra metà dal parroco.
- Art. 4 Tra i membri del CPAE viene designato il/la vicepresidente nonché un/a segretario/a che redige il verbale delle sedute ed è responsabile della custodia dei documenti.
- Art. 5 Il CPAE rimane in carico cinque anni in corrispondenza del periodo di carica del CPP. Il CPAE prosegue lo svolgimento delle proprie funzioni anche dopo la scadenza del periodo di carica fino alla costituzione del nuovo CPAE. È ammessa la rielezione o la riconferma dei membri del CPAE.
- Art. 6 Qualora un membro del CPAE cessi dal proprio ufficio per dimissioni, impossibilità permanente di partecipare alle sedute o per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive, entro un mese verrà sostituito da un nuovo membro conformemente alle relative modalità di nomina (elezione da parte del CPP o nomina da parte del parroco).

III. Compiti e modalità di lavoro

- Art. 7 Il CPAE opera nell'ambito dell'amministrazione ordinaria dei beni ecclesiastici della parrocchia e ha questi compiti:
- a) aiutare il parroco nel reperimento dei mezzi finanziari e nella copertura dei costi dell'attività pastorale;
 - b) offrire la propria consulenza per gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e adottare le relative delibere;
 - c) informare e sensibilizzare la comunità parrocchiale sulle questioni economiche;
 - d) insieme al parroco provvedere alla conservazione e alla manutenzione degli edifici

ecclesiastici e degli impianti;

e) esaminare al termine di ogni anno finanziario i libri contabili della parrocchia e la relativa documentazione e approvare il resoconto economico della parrocchia insieme al CPP;

f) verificare annualmente lo stato patrimoniale della parrocchia, aggiornare e ordinare la relativa documentazione e provvedere affinché essa sia custodita adeguatamente nell'archivio parrocchiale.

Art. 8 Il CPAE collabora con il CPP soprattutto in questi ambiti:

a) in merito a nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione di edifici parrocchiali, nonché in merito a lavori di restauro di grossa entità, vendita o acquisto di beni immobili, il CPP e il CPAE decidono insieme;

b) per quanto riguarda l'assunzione di collaboratrici e collaboratori pastorali la decisione viene presa in seduta comune dal CPAE e dal CPP e viene comunicata all'Ordinario diocesano;

c) il CPAE si preoccupa, unitamente al CPP, affinché nell'amministrazione parrocchiale si provveda in modo adeguato alle necessità sociali e pastorali della parrocchia, della diocesi e della Chiesa universale.

Art. 9 Gli atti di straordinaria amministrazione, elencati nel decreto dell'Ordinario diocesano, sono discussi nel CPAE e decisi tenendo conto delle necessarie autorizzazioni e prese di posizione. Per l'attuazione delle delibere è necessaria l'approvazione o l'autorizzazione dell'Ordinario diocesano in conformità al can. 1281 § 1 CIC.

Art. 10 Il CPAE si riunisce almeno tre volte all'anno e ogni qualvolta il parroco lo ritenga necessario o lo richiedano almeno due membri del CPAE. Spetta al presidente convocare il CPAE e redigere l'ordine del giorno. Per le sedute ci si attiene al "Regolamento dei Consigli e degli organismi della parrocchia e dell'unità pastorale".

IV. Resoconto amministrativo

Art. 11 Al termine di ogni anno finanziario, che va dal 01.01 al 31.12, viene presentato al CPP il resoconto finanziario per una presa di posizione che il CPP deve comunicare entro quattro settimane. Dopo questo termine il CPAE decide l'approvazione del resoconto finanziario, che viene presentato entro il 30 giugno dell'anno successivo alla Curia vescovile in doppia copia firmato dal parroco e dal/dalla vicepresidente.

Art. 12 Una volta all'anno il CPAE rende conto anche alla comunità parrocchiale nella forma adeguata (assemblea parrocchiale, notiziario parrocchiale, ecc.) dell'amministrazione dei beni ecclesiastici, informando sulle voci più rilevanti delle entrate e delle uscite e sulla situazione economico-finanziaria della parrocchia.

V. Corresponsabilità nell'amministrazione

Art. 13 Il parroco, con il consenso del CPAE, può affidare affari di ordinaria amministrazione a singole persone, le quali ne sono responsabili davanti al parroco e al CPAE e ne rendono conto.

Art. 14 Per ulteriori affidamenti di responsabilità nell'amministrazione come pure per l'esercizio della legale rappresentanza in atti di straordinaria amministrazione è necessaria la richiesta all'Ordinario diocesano e la sua autorizzazione.

VI. Norme generali

Art. 15 Per tutto ciò che non è regolato dai presenti statuti si applicano le norme del Codice di Diritto Canonico, le disposizioni dell'Ordinario diocesano e le norme del diritto civile.

I presenti Statuti del Consiglio pastorale parrocchiale, Consiglio pastorale unitario e Consiglio per affari economici della parrocchia, come pure il Regolamento degli organismi della parrocchia e dell'unità pastorale sono con ciò approvati ed entrano in vigore il 15. settembre 2016.

Essi sostituiscono gli statuti dell'1 settembre 2009 .

Bolzano, Festa dell'Esaltazione della Croce, 14 settembre 2016

Prot. 482-16

+ Ivo Muser, Vescovo di Bolzano-Bressanone